

Il giudice,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.12.2023;  
esaminata la questione concernente l'integrità del contraddittorio,

**considerato che**

sia con riguardo al lavoro subordinato privato, sia con riguardo al lavoro contrattuale alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso, coinvolti dai necessari raffronti, nel caso in cui il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), con conseguente obbligo del giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, di ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati (tale integrazione invece non è necessaria quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione: Cass. civ., Sez. lav., 8/1/2018, n. 214);

**tenuto conto che**

parte ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità degli atti di rettifica dei punteggi originariamente assegnati, ai fini dell'attribuzione di supplenze fino al termine delle attività didattiche;

**considerato che, quindi**

il riconoscimento del diritto in favore della ricorrente implica necessariamente il disconoscimento del diritto degli altri soggetti che si sono trovati, per effetto della rettifica, in una posizione migliore rispetto all'odierna istante (Cass. civ., Sez. lav., 7/7/2009, n. 15912);

**valutato che**

la genericità dell'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio possa essere superata, *per relationem*, attraverso il riferimento a tutti coloro che fanno parte delle graduatorie con punteggio superiore a quello riconosciuto alla ricorrente (a seguito di rettifica) ma inferiore a quello dalla stessa richiesto mediante domanda giudiziale;

**ORDINA** l'integrazione del contraddittorio entro il termine del 24.12.2023;

a tal fine

letto l'art. 151 c.p.c.;

in ragione dell'elevato numero di controinteressati, per esigenze di celerità e di semplificazione

**DISPONE** che parte ricorrente provveda ad inserire il proprio ricorso ed il presente provvedimento nell'area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio Regionale per la Puglia – Ambito Territoriale della Provincia di Bari;



**RINVIA** per la discussione all'udienza del **24.1.2024** – ore 10:30 (già fissata anche per il merito), con termine per note fino a 5 gg. prima.

Bari, 8.12.2023

Il giudice  
dott. Tedesco

